NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 2

Norme applicabili alle imprese non soggette alla legge

Alle societa' di mutua assicurazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 possono esercitare attivita' assicurativa solo nei limiti e con le modalita' previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-2-norme-applicabili-alle-imprese-non-soggette-alla-legge/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it